

Schema di Accordo

per

la realizzazione di uno studio di supporto per la programmazione turistica triennale 2014-2016 della Regione Lazio

tra

REGIONE LAZIO

Con sede in Roma, via Rosa R. Garibaldi n. 7 – 00145 Roma (C.F. 80143490581), rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale Turismo, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, di seguito denominata **REGIONE**

e

Società SL&A Srl

Con sede in Roma, via Iside, 8 – 00184 Roma (CF. e partita IVA 04559961000) rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominata **Società**

PREMESSO che:

Con Deliberazione n. 325 del 17/10/2013 è stato approvato il Piano Turistico annuale della Regione Lazio per il 2013 che, all’obiettivo 1.1 dell’allegato documento tecnico, nell’ambito della linea di azione “Realizzazione di studi, ricerche e attività di monitoraggio”, disponeva la realizzazione di indagini e studi di supporto per la programmazione turistica regionale triennale ed attuativa con riferimento all’andamento del settore turistico, all’analisi dei mercati di riferimento, alla domanda ed all’offerta, con una previsione di spesa di € 33392,30 comprensiva di IVA, sul cap. B43900 dell’esercizio finanziario 2013;

Che a tal fine veniva attivata una procedura di acquisto in economia del servizio concernente la realizzazione di uno studio di supporto per la programmazione turistica triennale 2014-2016 della Regione Lazio ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 125, comma 11, ultimo capoverso, invitando tre diverse Ditte altamente specializzate nel settore del marketing turistico a presentare una propria offerta per la realizzazione di uno studio di supporto per la programmazione turistica triennale 2014-2016 della Regione Lazio;

Che a seguito della lettera d’invito inviata dalla Regione Lazio pervenivano tre distinte offerte da parte delle Società SL&A Srl, JFC Srl e Ciset;

Che tali offerte venivano sottoposte alla valutazione della Commissione all’uopo nominata con Determinazione Dirigenziale n. G02943 del 25/11/2013;

CHE la suddetta Commissione in data 16/12/2013 con propria nota acquisita al prot. 168628/14/09 procedeva alla trasmissione dei relativi atti attribuendo, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i seguenti punteggi: SL&A Srl, punti 92,31; JFC Srl punti 77,00; Ciset punti 69,00;

PRESO ATTO delle risultanze della citata Commissione, ne consegue l’affidamento alla Società SL&A Srl della realizzazione di uno studio di supporto per la programmazione turistica triennale 2014-2016 della Regione Lazio e a tal fine

SI CONVIENE

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione di uno studio di supporto per la programmazione turistica triennale 2014-2016 della Regione Lazio.

Art. 2 – Finalità

La Regione, ai sensi della vigente normativa regionale, è tenuta a dotarsi di un Piano turistico triennale al fine di delineare le strategie operative relative al triennio di riferimento 2014-2016, che tenga conto dei punti enunciati all'art. 17 della LR 13/2007.

Lo studio di supporto, di cui all'art. 1, costituisce un fondamentale strumento cognitivo e di approfondimento della realtà turistica regionale nel contesto della generale congiuntura economica nazionale ed internazionale, per programmare al meglio il turismo del Lazio nel triennio predetto.

Art. 3 – Descrizione delle attività da eseguire

La Società. si impegna a realizzare uno studio di supporto per la programmazione turistica triennale 2014-2016 della Regione Lazio che dovrà tenere conto di quanto prescritto dalla LR 13/2007 e, in particolare, dall'art.17 e dunque fornire elementi utili alla definizione, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

- a) gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di validità nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) gli obiettivi specifici per il rafforzamento e per la promozione dell'offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d'intervento da realizzare nell'ambito dei STL;
- c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della regione e per la sua promozione in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale;
- e) i criteri per la concessione dei contributi alle imprese turistiche e alle strutture ricettive;
- f) le indicazioni e l'orientamento, in conformità alla vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il potenziamento di un'offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale;
- g) i criteri per il riconoscimento dei sistemi turistici locali interregionali;
- h) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti;
- i) la ripartizione dei finanziamenti per i diversi ambiti d'intervento, con la relativa copertura finanziaria;
- l) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;
- m) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

Oltre alla raccolta e all'analisi dei dati esistenti sul turismo, trattandosi di uno studio che dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dalla Regione, in virtù di un metodo condiviso e partecipativo, sotto il profilo operativo la Società si impegna a partecipare ad almeno 5 (cinque) incontri sul territorio regionale con gli enti territoriali e le associazioni di categoria e ad almeno 2 (due) incontri

presso la sede della Regione Lazio, oltre alla presentazione ufficiale del *Piano turistico triennale*, fondato sul supporto del succitato studio.

Tale studio dovrà inoltre sviluppare i seguenti contenuti: individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza dell'offerta turistica regionale; definizione di strategie; obiettivi e linee di azione rivolte a migliorare la competitività turistica del Lazio a livello internazionale e nazionale; politica dell'accoglienza e interventi di sviluppo dell'offerta turistica laziale.

Art. 4 – Modalità di esecuzione e dell'incarico

In esecuzione dell'incarico, di cui al presente Accordo, la **Società** sarà tenuta ad osservare le indicazioni tecniche fornite dalla **REGIONE** e in ogni caso a rispettare le vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari nonché le prescrizioni di cui agli strumenti adottati dalle competenti Autorità.

Con la sottoscrizione del presente Accordo la **Società** si impegna ad eseguire quanto commissionato a regola d'arte, in conformità alle previsioni contrattuali, con l'osservanza pedissequa di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia, e ciò con propria organizzazione professionale delle risorse necessarie e con gestione a proprio esclusivo rischio.

La **Società** svolgerà il presente incarico con lavoro proprio senza alcun vincolo di subordinazione, nei tempi e con le modalità più opportune per il perfetto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che nessun rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente potrà incorrere tra la **REGIONE** e la **Società** e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o incaricati.

La **Società** si impegna a manlevare e tenere indenne, processualmente e sostanzialmente, la **REGIONE** da qualsiasi azione e/o pretesa anche di risarcimento di danni ovvero indennitaria eventualmente avanzata da tutti i soggetti di cui sopra, intervenendo ove occorra nei relativi giudizi.

La **Società** è tenuta ad eseguire le proprie obbligazioni in contratto rispettando le indicazioni ed i tempi forniti dalla **REGIONE** in corso di realizzazione.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni della **REGIONE**, alla **Società** può essere fissato un congruo termine entro cui uniformarsi alle condizioni stabilite in contratto e alle indicazioni fornite dalla **REGIONE**, decorso il quale la **REGIONE** può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

La **Società** svolgerà, con ogni più ampia autonomia, gli incarichi a lei affidati. Ogniqualevolta la **REGIONE** ritenesse opportuno fissare incontri, riunioni o quant'altro comunque ritenuto necessario o semplicemente utile alla corretta esecuzione dell'oggetto del presente Accordo, la **Società**, anche ed eventualmente attraverso propri incaricati, si renderà tempestivamente disponibile.

La **Società** svolgerà la propria attività mediante utilizzazione delle competenze professionali della propria struttura organizzativa e tecnica.

Per espresso accordo tra le parti, tutti i lavori e i progetti, nessuno escluso ed eccettuato, prodotti dalla **Società** in esecuzione al presente accordo, rimarranno di uso esclusivo della **REGIONE**.

Art. 5– Obblighi e responsabilità

Con la sottoscrizione del presente accordo la **Società** assume ogni obbligazione e responsabilità inerente all'espletamento di tutte le prestazioni oggetto del medesimo, anche nel caso in cui si sia avvalsa di soggetti terzi incaricati della esecuzione, in tutto o in parte, di dette prestazioni.

Pertanto la **Società** è e resterà unica ed esclusiva responsabile nei confronti della **REGIONE** e dei terzi della esecuzione dell'incarico, nonché di ogni prestazione o adempimento allo stesso connesso, manlevando e tenendo indenne la **REGIONE** medesima da ogni qualsiasi eventuale pretesa e/o azione e/o richiesta anche di risarcimento danni a qualunque titolo avanzata in dipendenza e in conseguenza della esecuzione dell'incarico.

La **Società** dichiara e garantisce di disporre della competenza, dell'organizzazione, dei mezzi, delle risorse e delle capacità tecnico-professionali necessarie per l'espletamento del presente incarico, con gestione a proprio totale ed esclusivo carico.

La **Società** dichiara e garantisce di iniziare i lavori al momento della sottoscrizione del presente accordo e di consegnare il prodotto finale entro e non oltre la data del **30 aprile 2014**.

Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente Art. 3, viene concordemente determinato in complessivi Euro **31.110,00** compresa IVA, importo comprensivo di ogni genere e/o contributo di legge, da corrispondersi come di seguito specificato, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dalla **Società**.

Il compenso contrattuale verrà liquidato alla Società, previa presentazione delle relative fatture, secondo le seguenti modalità:

50% dell'importo pattuito alla stesura di una prima bozza di studio che tenga conto delle indicazioni scaturite dalle consultazioni sul territorio regionale di cui all'art. 3;

- il rimanente 50% alla consegna dello studio in oggetto nella sua versione definitiva.

Il compenso contrattuale di cui sopra si intende offerto ed accettato dalla **Società** in base al preventivo dalla medesima inviato ed acquisito agli atti con prot. n. 89498 del 13/11/2013 ed è pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce a tutte le prestazioni previste nel presente accordo, eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità e prescrizioni ivi riportate.

Il predetto corrispettivo pertanto compensa e comprende sia tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni, sia i compensi e/o corrispettivi eventualmente dovuti a soggetti terzi dei quali la Società dovesse avvalersi nell'esecuzione di tutte o parte delle prestazioni previste nel presente accordo.

Art. 7 – Tracciabilità flussi finanziari

La **Società** assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010, ai sensi della quale il contraente è vincolato ad utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e durerà fino alla consegna del prodotto finale che dovrà in ogni caso avvenire **entro il 30 aprile 2014**. Dopo tale scadenza l'accordo si intenderà cessato senza necessità di alcun preavviso. Le parti convengono che l'apposizione del termine al contratto di collaborazione non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi degli artt. 2227 e 2237 C.c. Per la facoltà di recesso della **REGIONE** trova applicazione il successivo Art. 9.

Art. 9 – Recesso e risoluzione

La **REGIONE** potrà recedere dal presente accordo anche con effetto immediato, in qualsiasi momento e a sua totale discrezione. Ciò verificandosi, la **REGIONE**, pur acquisendo in esclusiva i risultati delle attività prodotti per effetto del presente accordo, riconoscerà alla **Società** quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino al momento di efficacia del recesso e le obbligazioni assunte.

Ferma restando l'applicazione della disciplina di legge in materia di risoluzione per inadempimento, resta inteso che il presente contratto, nel caso sopraggiungessero elementi tali da modificare, eliminare o anche temporaneamente interrompere gli obiettivi per i quali è stato redatto, sarà risolto *ipso iure*, senza che ciò comporti alcun diritto e/o pretesa da parte della **Società**, fatto salvo comunque il rimborso per tutte le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione.

Art. 10 – Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Art. 11 – Spese di registrazione

Sono a carico della **Società** le spese di bollo e di registro connesse al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

Per la REGIONE LAZIO

Per la Società